


COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA
DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI
SAN GIOVANNI VALDARNO E FIGLINE E INCISA VALDARNO-
PROROGA

L'anno duemiladiciasette e questo giorno quindici (15) del mese di marzo, nella
sede del Comune di San Giovanni Valdarno (AR), con la presente privata
scrittura da valere ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 1372 del codice
civile



TRA


Il Comune di San Giovanni Valdarno (AR), Cod. Fisc. E Partita IVA:
00160360517 rappresentato dal Sig. Maurizio VILIGIARDI, nato a San
Giovanni Valdarno il 14 Aprile 1963, il quale agisce nell'esclusivo interesse di
detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco,

E

Il Comune di FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) Cod. Fiscale. E Partita
IVA:06396970482 rappresentato dalla Sig.ra Giulia MUGNAI, nata a
Montevarchi il 21.3.1987, la quale agisce nell'esclusivo interesse di detto
Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco,

PREMESSO

Che il Comune di San Giovanni Valdarno ed il Comune di Figline e Incisa
Valdarno con rispettive deliberazioni consiliari n. 33 del 25.02.2016 e n. 19 del



26.02.2016 hanno stabilito di rinnovare il servizio di Segreteria Comunale in forma associata , avvalendosi di un unico Segretario per i due Comuni, con durata fino al 28.02.2017, prorogabile, e sottoscritto la convenzione rep n.6980/2016 approvata in schema con i predetti atti consiliari;
Che il Comune di San Giovanni Valdarno, con deliberazione consiliare n.9 del 2.03.2017, esecutiva, ed il Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI), con deliberazione consiliare n.17 del 13.03.2017 , esecutiva, hanno stabilito di prorogare ulteriormente e senza soluzione di continuità la gestione associata del servizio di segreteria comunale

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Scopo della convenzione.

gru
La presente convenzione disciplina il servizio di segreteria Comunale fra il Comune di San Giovanni Valdarno (AR) ed il Figline e Incisa Valdarno (FI), allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Comunale.

La competenza relativa alla nomina e alla revoca del Segretario convenzionato è attribuita al Sindaco del Comune di San Giovanni Valdarno quale Comune Capo-Convenzione, sentito il Comune convenzionato.

Art. 2 – Durata della convenzione.

H
1) La presente convenzione avrà la durata di dodici mesi, successivi alla scadenza della convenzione 29.2.2016 rep n.6980, senza soluzione di continuità e potrà essere ulteriormente prorogabile ad uguali o diverse condizioni con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali.

Potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dichiarato dai due consigli comunali.

2) La cessazione della convenzione potrà essere richiesta in qualsiasi momento anche da una sola parte contraente con deliberazione del Consiglio Comunale. In questo caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data da concordare e comunque entro **due** mesi dalla comunicazione all'altro Ente della deliberazione di recesso, esecutiva. Analoga comunicazione dovrà essere data al Segretario Comunale assegnato alla Segreteria ed alla competente Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.

Art. 3 – Orario di servizio.

Il Segretario Comunale assegnato alla Segreteria convenzionata presterà servizio, con criteri e modalità funzionali ai due Comuni. Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni con separato atto.

La presenza del Segretario in ciascun ente sarà comunque proporzionata alle percentuali di ripartizione della spesa di cui al successivo art. 7.

Art. 4 – Modifiche all'orario di servizio.

I Sindaci dei comuni convenzionati, al fine di soddisfare al meglio le esigenze delle popolazioni amministrare, nell'interesse dei servizi e in accordo con il segretario comunale, potranno concordare, in qualsiasi momento, modifiche al calendario delle presenze del Segretario tenendo conto delle priorità e delle necessità obiettive di ciascuno degli enti interessati, mantenendo ferma la proporzionalità richiamata al precedente articolo e di cui al successivo art. 7.

Art. 5 – Trattamento economico.

Il trattamento economico ed il rimborso di spese spettanti al segretario assegnato alla segreteria convenzionata sono disciplinati dal contratto collettivo di lavoro previsto dall'art. 97, comma 6, del T.U.E.L. approvato con D.lgs

18.8.2000, n. 267.

Il Comune di San Giovanni Valdarno quale Comune Capo - convenzione, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al segretario assegnato nonché il versamento degli oneri riflessi ed erariali di ogni tipo verso gli organi competenti.

Art. 6 – Incarichi aggiuntivi e valutazione dei risultati di gestione.

Ciascun ente associato, potrà affidare, al Segretario in convenzione, mediante decreto del rispettivo Sindaco, incarichi aggiuntivi ai sensi dell'art. 97, 4[^] comma, lett. d) ed e) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 26, con oneri interamente a proprio carico.

Il valore economico degli incarichi aggiuntivi complessivamente conferiti dagli enti associati, avente rilevanza per la maggiorazione della retribuzione di posizione secondo la disciplina prevista dall'accordo n. 2 del C.C.N.L. integrativo dei Segretari comunali sottoscritto in data 22 dicembre 2003, non potrà comunque eccedere il 50% della retribuzione di posizione in godimento del Segretario in convenzione.

La valutazione dei risultati di gestione del Segretario comunale verrà effettuata dal Sindaco del comune di San Giovanni Valdarno d'intesa con il Sindaco del Comune di Figline e Incisa Valdarno, secondo i criteri stabiliti dal comune capofila.

Art. 7 – Ripartizione della spesa – Rendiconti – Rimborsi.

1) Tutte le spese concernenti il servizio associato di segreteria, ad eccezione di quelle derivanti dagli incarichi aggiuntivi di cui all'art. 6 della presente convenzione, saranno ripartite fra i due comuni convenzionati come segue :

-per il 50 % (cinquanta per cento) a carico del Comune di San Giovanni

Valdarno;

-per il 50% (cinquanta per cento) a carico del Comune di Figline e Incisa

Valdarno.

Le spese derivanti dalla maggiorazione della retribuzione di posizione sono a carico dei rispettivi comuni, nella misura da ciascuno determinata in relazione agli incarichi aggiuntivi affidati.

2)Entro il mese di Gennaio di ogni anno il Comune di San Giovanni Valdarno notificherà al Comune di Figline e Incisa Valdarno, il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nell'anno precedente. Quest'ultimo Comune provvederà al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta giorni successivi.

3)Entro il giorno dieci (10) di ogni mese il Comune di Figline e Incisa Valdarno verserà al Comune di San Giovanni Valdarno, direttamente e senza necessità di richiesta, l'importo corrispondente al 45% del costo complessivamente sostenuto per gli emolumenti corrisposti al Segretario Comunale nel mese precedente.

4)Eventuali servizi aggiuntivi attribuiti dal Sindaco di uno dei Comuni convenzionati, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. D) ed e), D.lgs 18.8.2000, n. 267, dovranno essere remunerati separatamente dal Comune interessato.

Art. 8 – Forme di consultazione.

In relazione al disposto dell'art. 30, comma 2, del T.U.E.L. approvato con D.lgs18.8.2000.n.267,i due Enti contraenti, definiscono che i due Sindaci si incontreranno con cadenza massima semestrale, salvo particolari necessità, per valutare l'andamento della gestione convenzionata e per definire qualsiasi evenienza dovesse insorgere sul servizio convenzionato.

Art. 9 – Relazione annuale sul servizio.

I due Comuni annualmente possono trasmettersi, reciprocamente, una breve relazione sull'andamento del servizio convenzionato.

Art. 10 - Assenza del segretario.

Le parti concordano che nel caso di vacanza della sede ovvero di assenza o impedimento del Segretario convenzionato, ai sensi della deliberazione n. 175/2004 del Consiglio d'amministrazione nazionale dell' ex Agenzia, il servizio di reggenza/supplenza verrà svolto sull'intera convenzione avvalendosi di uno dei vice segretari in servizio presso i Comuni convenzionati, di volta in volta individuato dal Sindaco del Comune capo-convenzione d'intesa col Sindaco dell'altro Comune, ovvero di un unico segretario reggente/supplente assegnato dalla Sezione Regionale dell'ex Agenzia.

Art. 11 – Modifiche alla convenzione.

Qualsiasi modifica alla presente convenzione, fatta eccezione per l'orario di cui al precedente art.4, dovrà essere approvata dai due Consigli Comunali.

Copia della presente Convenzione viene trasmessa all'ex Agenzia Nazionale per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

Il presente atto è esente da imposta di bollo in applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972,n.642, allegato B, art 16, e non soggetto a registrazione ai sensi dell'art 1 della tabella annessa al D.P.R. 26 aprile n.131.

L'atto, che si compone di n.6 (sei) pagine intere e righe dieci della settima pagina incluse le firme, viene letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà.

Letto, approvato e sottoscritto.

Sindaco di San Giovanni Valdarno

Maurizio Viligiardi

Sindaco di Figline e Incisa Valdarno

Giulia Mugnai

